

Allegato 2)

SILEA SPA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**RELATIVO AL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
TRATTAMENTO (SMALTIMENTO O RECUPERO) DEL PERCOLATO
(CODICE EER 16.10.02) – DEL SOLFATO DI AMMONIO (CODICE
EER 06.03.14) PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO UBICATO IN ANNONE DI BRIANZA (LC) – LOC.
TASSERA
presumibilmente dal 19.09.2022 al 18.09.2023 – CIG 938615976F**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e trattamento (smaltimento o recupero) di:

- Percolato (codice EER 16.10.02), per un quantitativo, stimato non vincolante, pari a 150/ton/anno.
- Solfato di ammonio (codice EER 06.03.14), per un quantitativo, stimato non vincolante, pari a 600/ton/anno,

provenienti dall'impianto di compostaggio ubicato in Annone di Brianza (LC) – Loc. Tassera.

I quantitativi corrispondono ad un numero indicativo di smaltimenti pari a:

- Percolato nr. 5 smaltimenti da 30 ton/cad. Gli smaltimenti in questione non hanno una frequenza definita, in quanto la produzione non è ripetitiva ed abituale.
- Solfato di ammonio: nr. 24 smaltimenti da 25 ton/cad. Gli smaltimenti in questione, invece, sono più regolari, ad intervalli di circa 2-3 settimane.

Per la tipologia di rifiuto di cui trattasi - classificata come speciale non pericoloso, ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - non è ammissibile lo smaltimento in discarica, non sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03 agosto 2005.

La caratteristica del rifiuto prodotto è indicata nelle analisi di classificazione allegate.

Si precisa comunque che trattandosi di prodotti derivanti dal processo di degradazione aerobica dei rifiuti umidi e verdi (percolato) e dal processo di trattamento chimico delle arie destinate all'emissione in atmosfera (solfato d'ammonio), la stessa composizione potrà subire variazioni senza che ciò possa pregiudicare o modificare l'oggetto, le modalità e le condizioni del presente appalto. Il materiale è sempre disponibile presso l'impianto e l'Appaltatore può verificare la corrispondenza delle sue caratteristiche rispetto all'accettabilità presso gli impianti di destino.

Dalle analisi effettuate negli ultimi anni il percolato (codice EER 16.10.02) presenta indicativamente i seguenti parametri chimici:

- COD 4.300 – 18.950 mg/l
- Azoto ammoniacale 496 – 2.040 mg/l
- pH 6,5 - 8
- Conduttività 14.800 – 30.800 µS/cm

Mentre il solfato di ammonio (codice EER 06.03.14) presenta indicativamente i seguenti parametri chimici:

- Residuo a 105° C 6,57 – 16%
- Azoto ammoniacale 2.558 – 23.625 mg/l
- Solfato di Ammonio 9.389 – 111.375 mg/l
- pH 3,6 - 4,88

Si precisa inoltre che tutte le spese per le analisi del rifiuto richieste dagli impianti di destinazione saranno a totale carico dell'Appaltatore il quale avrà cura di fare indicare il produttore dei rifiuti; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a SILEA SpA con la seguente indicazione:

- Produttore SILEA SpA – Impianto di Compostaggio sito in Annone di Brianza (LC);
- Campione del ... alle ore ...;
- Prelevato presso “vasca percolato A2/B” (in caso di percolato) o “serbatoi stoccaggio solfato d’ammonio” (in caso di solfato d’ammonio);
- Metodo di campionamento;
- Esecutore del prelievo.

SILEA SpA fornirà comunque all'Appaltatore analisi chimica e classificazione degli ultimi campioni prelevati secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente.

ART. 2 – CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, SILEA SpA potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.

In caso di fermata dell'impianto di compostaggio, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il servizio si intende sospeso per tutta la durata della fermata, fatta salva la necessità di provvedere al completo esaurimento di eventuali giacenze di percolato o solfato di ammonio. L'Appaltatore verrà preavvisato 24 ore solari prima della sospensione del servizio e non potrà comunque pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

Il servizio di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”. In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.;
- b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
- c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO.

L’appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a 12 (dodici) mensilità dalla consegna del servizio, presumibilmente dal 19.09.2022 e fino al 18.09.2023.

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza dell’esito dei controlli di quanto dichiarato in sede di gara. Si specifica che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito favorevole degli stessi, in caso di esito negativo di procederà all’annullamento dell’aggiudicazione
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 3 mesi (90 giorni) oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

ART. 4 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l’Appaltatore avrà l’obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l’igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore dovrà operare in conformità alla normativa vigente in merito al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

Si precisa che al momento il rifiuto oggetto dell’appalto non è sottoposto alle disposizioni ADR, tuttavia nel corso del contratto, qualora tale condizione dovesse modificarsi, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle direttive della stazione appaltante secondo quanto stabilito nel capitolato. Si specifica infatti che il trasporto in ADR non è strettamente collegato alla classificazione di rifiuto pericoloso.

Nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell’Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell’appalto - spedizioni disciplinate dall’art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest’ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] – l’Appaltatore stesso dovrà:

- potersi configurare come “intermediario registrato”, ai sensi dell’art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;
- svolgere le funzioni di “notificatore” ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da SILEA SPA (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti.
- provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, relativi ai permessi di trasporto nelle giornate sensibili interdette al traffico pesante, il tutto a carico dell’Appaltatore.

ART. 5 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO.

Per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto è dovuto, da SILEA SpA all’Appaltatore, il corrispettivo unitario di:

- Euro 80,00 (ottanta/00) alla tonnellata per il percolato;
- Euro 135,00 (centotrentacinque/00) alla tonnellata per il solfato di ammonio;

ciascuno dei quali andrà suddiviso nella scheda di offerta economica da parte dell’Appaltatore fra i due gruppi di prestazioni di cui si compone il servizio:

- prelievo e trasporto;
- trattamento e recupero.

Il prezzo unitario di cui al comma precedente sarà soggetto al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Tale prezzo unitario si intende remunerativo di tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell’appalto e perciò comprensivo di eventuali tributi relativi al trattamento/recupero, contributi ambientali ed Ecotassa, IVA esclusa.

Il prezzo unitario offerto si intende altresì fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente dal quantitativo annuo complessivo di rifiuti effettivamente prelevato, trasportato ed avviato agli impianti di trattamento e recupero.

L’importo complessivo stimato del servizio è pari a:

- Percolato, Euro 12.000,00.= (dodicimila/00), IVA esclusa
- Solfato d’ammonio, Euro 81.000,00.= (ottantunomila/00), IVA esclusa.

Per un importo complessivo, pari ad Euro 93.000,00.= (novantatremila/00), IVA Esclusa.

L’importo potrà essere incrementato del 20% e della proroga tecnica di 90 gg. e pertanto potrà essere elevato ad Euro 134.850,00.= (centotrentaquattromilaottocentocinquanta/00), IVA esclusa.

L’importo contrattuale può essere aumentato o diminuito nella misura massima del 20%, senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezioni o riserve.

Il contratto verrà stipulato a misura come definito dall’art. 3 lettera eeee) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI.

Non è ammessa revisione dei prezzi.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e presentati dalle ditte concorrenti in base a calcoli di propria convenienza, quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

ART. 7 – FATTURAZIONE.

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a SILEA SpA mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento e recupero, nonché dei corrispettivi unitari di cui al precedente art. 5, dedotto dallo sconto offerto in sede di gara.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- quantitativo effettivamente smaltito;
- numero CIG;
- tariffa, così come derivante dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 8 – PAGAMENTI.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea SpA, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

In caso di ritardato pagamento o restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, i creditori, decorsi i termini di pagamento senza giustificati motivi, potranno esigere l'applicazione di interessi di mora, per ritardato pagamento.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01. Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

ART. 9 – VIGILANZA E CONTROLLO.

SILEA SpA si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto e del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.

ART. 10 – RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

ART. 11 – PERSONALE IN SERVIZIO.

L'Appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il personale è tenuto a sostare nei pressi dell'automezzo e non potrà lasciarlo in nessun caso incustodito.

ART. 12 – AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE.

L'Appaltatore si impegna a far entrare in servizio gli automezzi e le attrezzature necessarie a garantire l'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere chiusi e recare a bordo copia del provvedimento di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché ogni altra documentazione prescritta dalla vigente normativa in relazione alla specifica tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve inviare tempestivamente a SILEA SpA un elenco datato e sottoscritto delle eventuali imprese subappaltatrici di cui egli si avvalga per il trasporto, nonché degli automezzi utilizzati per il trasporto, con l'indicazione delle loro caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo e targa). Le variazioni di tale elenco devono essere comunicate a SILEA SpA altrettanto tempestivamente.

ART. 13 – GARANZIE DI ESECUZIONE.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di SILEA SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 14 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'Appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto. In questo caso, nel modello DGUE dovrà essere indicata la tipologia dei servizi che il concorrente intenda subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Qualsiasi subappalto dovrà essere autorizzato. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

È comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 15 – PENALITÀ.

In caso di inadempimento e di mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato, imputabile all'Appaltatore, la società, oltre ad imporre l'esatto adempimento potrà applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali che, in relazione alla gravità

dell'inadempimento, saranno stabilite da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 per inadempimenti di lieve gravità;
 - da € 501,00 ad € 1.500,00 per inadempimenti di media gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di lieve entità per la medesima fattispecie;

- da € 1.501,00 ad € 5.000,00 per inadempimenti di rilevante gravità ovvero dopo l'applicazione di una penale di media entità per la medesima fattispecie.

Qualora venga riscontrata dal competente Ufficio l'insorgere di casi di inadempimento, questo procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico dell'Impresa appaltatrice, con l'invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica.

L'importo delle penalità addebitate verrà decurtato dalle prime fatture utili emesse dalla Impresa appaltatrice o dal deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non pregiudica la possibilità per SILEA SpA di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

La società in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo precedente, potrà, mediante apposito provvedimento, disporre la risoluzione dell'affidamento qualora l'Appaltatore, previa diffida, non abbia adempiuto agli obblighi nei termini assegnati.

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA SpA, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere all'affidamento, ovvero di annullare l'affidamento in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subAppaltatore.

In caso di annullamento dell'affidamento, l'impresa appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

ART. 17 – ESECUZIONI D'UFFICIO.

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi riportati nel presente capitolato ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, SILEA SpA avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 18 – RECESSO.

SILEA SpA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di annullare l'affidamento con preavviso di almeno due mesi.

ART. 19 – CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia inerente l'affidamento, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 20 – FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 21 – SPESE.

Le spese per l'organizzazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni causati a persone e/o a cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidategli.

L'Appaltatore risponderà altresì direttamente di tutti gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, a persone e/o a cose di proprietà dell'Appaltatore stesso e/o di terzi, che potessero verificarsi durante la permanenza presso l'impianto di compostaggio, dell'Appaltatore e/o dei suoi incaricati e/o di terzi autorizzati dall'Appaltatore medesimo.

ART. 23 – IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI). Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

ART. 24 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e Appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

È facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 25 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.

Il percolato è il refluo liquido proveniente dai rifiuti umidi e verdi stoccati nella zona di ricezione e dal materiale in fase di biossidazione collocato nelle biocelle e nelle zone di maturazione, nonché i liquidi derivanti dalla bagnatura del biofiltro a legna. Una parte del percolato prodotto viene riutilizzata per bagnare i cumuli posti all'interno delle biocelle, andando poi ad evaporare.

Il percolato è stoccato in una vasca interrata, accessibile mediante pozzetti di ispezione alla quota del pavimento.

Il solfato di ammonio, in fase liquida, è il risultato della reazione chimica che avviene all'interno della torre di lavaggio tra l'ammoniaca presente nelle arie da trattare e l'acido solforico (liquido) con il quale queste arie vengono trattate.

Il solfato di ammonio è stoccato all'interno di nr. 2 serbatoi dalla capacità di circa 11,5 m³ ciascuno, posti sotto tettoia e all'interno di apposito bacino di contenimento in calcestruzzo, dotati di tubazioni con aggancio per le tubazioni di aspirazione dei mezzi adibiti agli smaltimenti, ad una quota di circa 1,8 m.

La richiesta di intervento, salvo urgenze, viene effettuata da SILEA SpA con una settimana di anticipo, in modo da poter consentire la pianificazione del viaggio o dei viaggi richiesti.

All'Appaltatore compete:

- il completo rispetto di tutte le norme di comportamento indicate all'interno del sito di SILEA SpA;
- il prelievo del percolato e del solfato di ammonio;
- il trasporto del percolato e del solfato di ammonio con propri automezzi idonei, elencati nel provvedimento autorizzativo al trasporto, che dovrà essere preventivamente trasmesso a SILEA SpA;
- il trattamento (smaltimento/recupero) dei rifiuti presso un idoneo impianto, autorizzato a ricevere tale tipologia di rifiuto;
- l'espletamento del servizio in tutti i giorni feriali, rispettando l'orario indicato da SILEA SpA, attualmente dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; *il servizio dovrà essere garantito anche nelle giornate di limitazione alla circolazione stradale attivandosi autonomamente con la richiesta di emissione delle autorizzazioni alla circolazione, agli organi competenti;*
- l'espletamento del servizio, in caso di chiamata di urgenza, entro 24 ore successive alla richiesta di intervento.

SILEA SpA si riserva, in ogni caso, di stabilire anche una diversa organizzazione del servizio al fine di renderlo più rispondente alle proprie necessità, senza che l'Appaltatore possa avanzare richiesta per il riconoscimento di un corrispettivo diverso da quello contrattualmente pattuito.

Il trasporto del rifiuto dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 01 aprile 1998, n. 145. Il formulario verrà emesso compilato, datato e firmato da SILEA SpA e controfirmato dall'Appaltatore o dall'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto; la quantità di rifiuto trasportata che dovrà figurare sul formulario - suscettibile di verifica a destino - sarà quella risultante dalla pesatura effettuata da SILEA SpA, presso l'impianto di compostaggio, prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Sarà cura dell'Appaltatore, o dell'incaricato di cui egli si avvale per il trasporto, trasmettere a SILEA SpA una copia del formulario controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, come disposto dal citato art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare alle prescrizioni relative alla normativa vigente al momento dell'esecuzione del servizio.

ART. 26 – TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati agli impianti di trattamento e recupero,

autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- comunicare a SILEA SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- trasmettere a SILEA SpA la seguente documentazione:

- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento e recupero presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a

quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, **non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere**

aggiuntivo a carico di SILEA SpA.

ART. 27 – ASSICURAZIONE.

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà dimostrare di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'Impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore a 500.000,00 € per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere in regola con l'assicurazione.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese.

Qualora l'Appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa alla presente procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Con l'invio della documentazione l'operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In relazione al trattamento, l'appaltatore potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Silea SpA.

ART. 29 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza-energia certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, UNI ISO 45001 – UNI CEI EN ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza e della qualità. L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e la qualità”. La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

ART. 30 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a SILEA SpA ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 31 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC.

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L’Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualità ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta l’automatica esclusione dal presente affidamento.